

Regolamento sulla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

1. Caratteristiche e durata

La nuova “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA) introdotta dalla Legge 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018) rappresenta l’unica forma di prestazione anticipata di previdenza complementare.

L’istituto è finalizzato ad offrire un sostegno finanziario agli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita prossimi al raggiungimento del diritto di pensione di vecchiaia nel regime contributivo obbligatorio.

Possono beneficiarne gli Iscritti alla Sezione II a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione.

Detti soggetti, che si trovino in possesso di determinati requisiti e che cessino dal rapporto di lavoro, possono anticipare il momento del pensionamento avvalendosi, in tutto o in parte, della posizione individuale accumulata presso il Fondo Pensione, per anticipare la prestazione pensionistica complementare per una durata massima di 5 o 10 anni.

2. Condizioni per la fruizione

Per ottenere la “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” occorre:

- 1. essere cessati dall’attività lavorativa;*
- 2. avere maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;*

ed essere anche nelle condizioni previste da una delle due seguenti ipotesi:

IPOTESI A:

- a) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi dalla data di richiesta della prestazione;*
- b) maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;*

IPOSTESI B:

- c) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;*
- d) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera c);*

3. Documentazione richiesta

Per fruire della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” l'iscritto interessato dovrà presentare al Fondo, con riferimento rispettivamente alle ipotesi di cui all'art. 2 che precede, quanto segue:

IPOSTESI A:

la certificazione della posizione contributiva (estratto conto) rilasciata dagli enti di previdenza obbligatoria di appartenenza, al fine di certificare il requisito contributivo di 20 anni;

IPOSTESI B:

il certificato rilasciato dal Centro per l'impiego attestante l'inoccupazione superiore a 24 mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata.

Inoltre, per entrambe le ipotesi, occorrerà presentare:

- autocertificazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;*
- l'apposito modulo di richiesta predisposto dal Fondo.*

4. Modalità di gestione della RITA

L'iscritto fissa la percentuale (integrale o parziale) di montante da impegnare per l'erogazione della RITA che, salvo sua diversa indicazione, sarà trasferita o mantenuta nel comparto Garantito.

In caso di:

- posizione investita in due comparti;*
- richiesta di RITA in misura parziale¹;*

l'ammontare destinato a RITA verrà disinvestito dai due comparti in misura proporzionale.

¹ ossia senza utilizzare l'intero montante maturato

Le rate verranno erogate con periodicità trimestrale anticipata e saranno ricalcolate tempo per tempo, tenendo quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Compiuta la scelta iniziale, durante l'erogazione della RITA l'iscritto potrà esercitare la facoltà di cambiare il comparto di investimento del residuo montante a ciò destinato, con le stesse modalità e le tempistiche previste dall'art. 5 del Regolamento Multicomparto.

5. Richiesta di RITA in misura parziale: disciplina del montante residuo

In caso di:

- *posizione investita in due comparti;*
- *richiesta di RITA in misura parziale;*
- *attribuzione, per scelta esplicita o tacita, ad un ulteriore comparto del montante destinato a RITA;*

la posizione residua dovrà essere allocata in uno solo dei due comparti originari, ossia in quello individuato dall'iscritto o in mancanza di indicazioni in quello con minor grado di rischio così come rappresentato in Nota Informativa.

Sulla posizione residua l'iscritto può chiedere anticipazioni, riscatti e usufruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari delle prestazioni in capitale e/o in rendita.

6. Fiscalità

La fiscalità applicata al montante destinato alla RITA prevede l'assoggettabilità della parte imponibile² alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con

² determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare

un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo risultare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

7. Costi

Il costo di gestione della RITA a carico dell'iscritto, per anno solare o frazione di anno, è pari ad € 13,00.

Il suddetto costo verrà trattenuto in unica soluzione a valere sulla prima rata in erogazione e sulla prima rata di ciascun anno solare per gli anni (o frazione di anno) successivi al primo.

8. Revoca

L'iscritto può esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA, il cui esercizio avrà efficacia entro la seconda rata successiva a quella della richiesta. Unitamente all'ordine di revoca l'iscritto dovrà indicare a quale/quali comparti attribuire la quota di montante residua che era stata destinata alla RITA.

9. Trasferimento

In caso di esercizio della facoltà di trasferimento della posizione individuale, il trasferimento riguarderà l'intera posizione, compresa la parte destinata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

10. Fondo di Solidarietà e RITA

L'iscritto che fruisce di un periodo di accompagnamento nel Fondo di Solidarietà, cessato dal servizio nei 5 anni che mancano al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, può accedere alla RITA (sempre che abbia maturato 20 anni di contributi nel regime obbligatorio e 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare).

Se il piano di esodo colloca l'iscritto al di fuori dell'arco temporale dei 5 anni, per l'accesso alla RITA occorre attendere che vi rientri oppure, in alternativa, devono sussistere i presupposti di cui all'art.11, comma 4-bis, del D.Lgs 252/2005 che

subordina l'erogazione della RITA alla maturazione di una inoccupazione superiore a 24 mesi.

La prosecuzione del versamento della contribuzione aziendale e personale a favore della posizione (montante residuo) in essere presso la Sezione II, avverrà unicamente in ipotesi di richiesta parziale della RITA.

La richiesta integrale di RITA è subordinata all'esplicita rinuncia dell'iscritto alla prosecuzione della suddetta contribuzione.

11. Pensione anticipata nel sistema pensionistico obbligatorio e RITA

L'iscritto che fruisce della pensione anticipata nel regime obbligatorio può accedere alla RITA.

12. Informativa ai percipienti

Gli iscritti che fruiscono della RITA ricevono, su base annua, informazioni in merito alle rate erogate mediante la comunicazione periodica.

13. Premorienza

In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore (art. 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005).

14. Cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità

Nei confronti della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art.11, comma 10, del Decreto Lgs. 252/2005.

15. Richiesta di RITA da parte degli ex Iscritti al Fondo pensioni per il Personale della ex Cassa Risparmio di Trieste Banca S.p.A. – Ramo Credito trasferiti nel Fondo Pensione ai sensi dell'Accordo sindacale del 4 febbraio 2017

Per le richieste di RITA da parte degli ex Iscritti al Fondo pensione per il Personale della ex Cassa Risparmio di Trieste Banca S.p.A. - Ramo credito trasferiti il 1° gennaio 2019 nel Fondo Pensione ai sensi dell'Accordo sindacale del 4 febbraio 2017, trovano applicazione gli articoli che precedono per quanto

non diversamente disciplinato dal presente articolo.

Risultando le posizioni investite unicamente nel Comparto ex C.R.Trieste, in caso di richiesta di RITA in misura integrale o parziale, il relativo montante verrà attribuito al predetto comparto, ovvero per scelta esplicita o tacita al comparto Garantito.